



Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Viterbo

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. ~~2.17~~ DEL ~~2.9.LUG.2021~~

OGGETTO: Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e ss.mm.ii., cd. “Decreto Rilancio”.

Immobili di e.r.p.s. siti in Viterbo e Provincia. Redazione di perizie attestanti la legittimità e la conformità urbanistica degli immobili di e.r.p.s. al fine dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali previste dal D.L. n. 34/2020 e ss.mm.ii. (Eco-Sisma-Bonus 110%) per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio aziendale, efficientamento energetica, riduzione del rischio sismico, abbattimento delle barriere architettoniche, riqualificazione architettonica

Determina proroga termine incarichi professionali

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- la Legge Regionale 2 settembre 2002 n. 30 reca “l'Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica”;
- Il Regolamento Regionale 20 settembre 2002 n.2 e s.m.i. norma l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa;
- con deliberazione del C.d.A. n.11 del 15/03/2004 veniva approvato lo Statuto dell'ATER della Provincia di Viterbo, poi modificato ed aggiornato con deliberazioni del Commissario Straordinario n.5 del 22/03/2011, n.16 del 01/08/2014 e n.17 del 08/08/2014;
- con deliberazione del C.d.A. n.21 del 07/05/2004 veniva approvato il Regolamento di organizzazione aziendale, per il funzionamento e per le attività delle singole strutture organizzative, nonché i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi delle strutture, aggiornato con deliberazioni del Commissario Straordinario n.10 del 23/06/2011 e n.13 del 21/07/2011, con deliberazioni del C.d.A. n.7 del 22/05/2012 e n.24 del 28/01/2013, con deliberazione del Commissario Straordinario n.6 del 28/11/2013, n.1 del 10/01/2014 3 n.2 del 07/02/2014;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n.11 del 19/05/2016 veniva modificato e revisionato l'assetto organizzativo aziendale;

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e ss.mm.ii., cd. “Decreto Rilancio”;

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020 n.34 “*Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus.*” (GU Serie Generale n.246 del 05-10-2020);

Considerato che all'art. 119 comma 9 lett.c) del Decreto Rilancio “*Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*” il legislatore afferma che i benefici fiscali riportati nello stesso articolo si applicano anche agli interventi effettuati “*c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in*

house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;"

Visto che l'Ater della Provincia di Viterbo, in esecuzione alla Deliberazione del Commissario Straordinario n.14 del 29/10/2020, si è posta pertanto l'obiettivo prioritario di avviare un programma di riqualificazione edilizia e energetica del patrimonio edilizio aziendale anche al fine di perseguire l'obiettivo che si è posto il legislatore nel citato "Decreto Rilancio" e ss.mm.ii, in materia di sostegno al lavoro, all'economia ed alle politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Preso atto dell'art. 49, comma 1 del DPR n. 380/2001 e smi per il quale " *1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione*".

Atteso che, al fine di accedere ai benefici fiscali citati in premessa ma anche per una corretta gestione e valorizzazione del patrimonio aziendale, risulta opportuno accertare lo stato di consistenza, la legittimità urbanistica nonché la conformità catastale degli immobili di e.r.p.s. di proprietà di Questa Azienda, che potrebbero risultare interessati dalla realizzazione, da parte dei locatari, di opere abusive all'interno delle singole unità immobiliari ma anche nell'involucro edilizio e nelle parti comuni;

Considerati

- la nota prot. 299RDG del 25/03/21, con la quale il Responsabile dell'Ufficio Gestione e Manutenzione Patrimonio Ing. Angela Birindelli, congiuntamente al Responsabile dell'Ufficio Recupero Edilizio e Progetti Speciali Arch. Valentina Fraticelli, proponeva, a fronte della carenza di organico in seno al Servizio Tecnico dell'Azienda, di provvedere alla nomina di un Responsabile Unico del Procedimento al fine di avviare le procedure per l'affidamento a progettisti esterni degli incarichi professionali per un accurato monitoraggio dello stato di consistenza degli immobili di e.r.p.s. siti nei seguenti Comuni:
 - o Comune di Viterbo, Viale Bruno Buozzi (n. 3 fabbricati da 18 alloggi per totali n. 54 alloggi), Piazza dei Buccheri (n. 3 fabbricati da 30 alloggi, 1 fabbricato da 20 alloggi e 1 fabbricato da 8 alloggi per totali per n. 118 alloggi), Via Ghinucci (n. 2 fabbricati da 8 alloggi e 1 fabbricato da 4 alloggi per totali n. 20 alloggi), Via Cardinal Ridolfi (n. 1 fabbricato da 20 alloggi e 1 fabbricato da 24 alloggi per totali n. 44 alloggi), Strada Pian di Quercia (n. 1 fabbricato da 4 alloggi per un totale di n.4 alloggi), Via Tarconte (n.1 fabbricato per totali 24 alloggi),
 - o Comune di Vetralla Via A. Moro (n. 1 fabbricato per n. 40 alloggi),
 - o Comune di Tuscania Via 6 febbraio e Via della Ricostruzione (n. 9 fabbricati per totali n. 286 alloggi)
 - o Comune di Tarquinia Via P. Togliatti (n. 2 fabbricati da n. 12 alloggi per totali n. 24 alloggi) al fine di redigere una perizia attestante la regolarità urbanistica e la legittimità degli immobili stessi o, viceversa, di evidenziare la presenza e la consistenza di eventuali opere abusive, per la cui rimozione o regolarizzazione Questa Azienda avvierà le opportune e legittime iniziative amministrative.
- la Determinazione del Direttore Generale n.86 del 30/03/21 con la quale veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento inerenti gli affidamenti in oggetto l'ing. Angela Birindelli, già Responsabile dell'Ufficio Gestione e Manutenzione Patrimonio Aziendale;
- la nota prot. 332 RDG del 01/04/2021 con la quale il RUP proponeva di procedere al conferimenti degli incarichi in oggetto ai sensi del succitato art.1 co.2 lett.a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, "DL Semplificazione", recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", pubblicato sulla GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33 ed entrato in vigore il 15/09/20, secondo cui le Stazioni appaltanti, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, procedono all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro. Con la medesima nota, visto l'elenco di professionisti da consultare per il conferimento di servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a euro 100.000,00 in atti presso l'Azienda e considerata la tipologia della prestazione professionale da fornire, si segnalavano per tale affidamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione e parità di trattamento, i seguenti professionisti:

- Lotto 1 - Ing. Piergentili Armando Massimiliano, con studio in Corchiano (VT), Via Cavalieri di V. Veneto, 15;
 - Lotto 2 - Società Ingegneria INTERPROGETTI SRL con Sede in Roma, Via Luigi Lilio 42;
 - Lotto 3 - Geom. Paolo Muroli con studio in Viterbo Strada Tuscanese, 59, Cod. Fiscale MRNPLA63L27M082L P.IVA 0214012056;
 - Lotto 4 - Arch. Iunior Feliziani Emanuele con studio in Viterbo Via San Rocco n.4,
- tutti in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento degli incarichi, evidenziando che l'affidamento dei servizi in oggetto verrà effettuato sulla base del maggior ribasso sugli importi posti a base di negoziazione offerto dai professionisti invitati alla trattativa economica;
- il verbale prot. 379 RDG del 15/04/2021, con il quale il RUP, tenuto conto della negoziazione avvenuta con i professionisti invitati tramite pec a formalizzare propria offerta economica per le prestazioni suindicate e delle autocertificazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-economico e finanziario sottoscritte dagli stessi professionisti, proponeva di procedere con l'affidamento diretto dei servizi in oggetto, ai sensi del succitato art.1 co.2 lett.a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, "DL Semplificazione", recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", pubblicato sulla GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33 ed entrato in vigore il 15/09/20, proponendo parimenti di perfezionare l'affidamento sulla base del maggior ribasso sugli importi posti a base di negoziazione offerto dai professionisti invitati alla trattativa economica, intendendo pertanto proporre ai professionisti l'adeguamento della propria offerta al massimo ribasso unico percentuale offerto pari al 5%, ricalcolando gli importi offerti secondo quanto di seguito riportato:
 - Lotto 1 - Ing. Piergentili Armando Massimiliano, con studio in Corchiano (VT), Via Cavalieri di V. Veneto, 15
ribasso unico: 5%
importo ribassato € 17.885,44
 - Lotto 2 - Società Ingegneria INTERPROGETTI SRL con Sede in Roma, Via Luigi Lilio 42
ribasso unico: 5%
importo ribassato € 20.602,67
 - Lotto 3 - Geom. Paolo Muroli con studio in Viterbo Strada Tuscanese, 59, Cod. Fiscale MRNPLA63L27M082L P.IVA 0214012056
ribasso unico: 5%
importo ribassato € 13.826,85
 - Lotto 4 - Arch. Iunior Feliziani Emanuele con studio in Viterbo Via San Rocco n.4,
ribasso unico: 5%
importo ribassato € 18.888,10;
 - le proposte di affidamento inoltrate ai professionisti;
 - la nota prot.3334/2021 del 22/04/2021 e la nota prot.3490/2021 del 29/04/2021 con le quali l'Ing. Armando Massimiliano Piergentili e l'Arch. Iunior Emanuele Feliziani accettavano di adeguare il ribasso offerto al massimo ribasso unico percentuale offerto pari al 5%;
 - i disciplinari di incarico prot. 4399/2021 del 15/06/2021 sottoscritto dall'Ing. Armando Massimiliano Piergentili, prot. 4397/2021 del 15/06/2021 dalla Società Interprogetti Srl, prot. 4447/2021 del 16/06/2021 dal Geom. Paolo Muroli e prot. 4448/2021 del 16/06/2021 dall'Arch. Iunior Emanuele Feliziani.

Visti:

- il DLgs. n.50 del 18/04/2016 così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, "Decreto Sblocca Cantieri", con particolare riguardo all'art.24 circa la Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici, all'art.101 circa i Soggetti delle stazioni appaltanti ed all'art.23 circa le diverse fasi della progettazione in materia di lavori pubblici che si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, "DL Semplificazione", recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", pubblicato sulla GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33 ed entrato in vigore il 15/09/20;
- il D.P.R. n.207/2010 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, per quanto ancora in vigore;

- le Linee Guida attuative ANAC che disciplinano la progettazione e l'esecuzione dei lavori con particolare riguardo alle Linee Guida n.1 di attuazione del Dlgs 18 aprile 2016 n.50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
- il Regolamento per l'Affidamento di lavori fino all'importo di € 1.000.000,00 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.20 del 23/05/2017;

Richiamato l'art. 5 del disciplinare di incarico secondo cui la durata dello stesso è prevista in giorni 60 dalla sottoscrizione del medesimo disciplinare;

Preso atto:

- della nota prot. 4893/2021 del 12/07/2021 con la quale la Società Interprogetti srl richiede una proroga dei termini fissati dal disciplinare d'incarico evidenziando le difficoltà di accesso nelle singole unità immobiliari nonché nell'acquisizione della documentazione progettuale ed autorizzativa presso gli uffici tecnici comunali;
- della nota prot.5400/2021 del 30/07/21 con la quale il Geom. Paolo Muroni richiede una proroga dei termini fissati dal disciplinare d'incarico motivata dalla difficoltà di accesso negli immobili anche a causa delle situazioni di quarantena legate all'epidemia da Covid-19;

Considerato il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 in vigore dal 23 luglio 2021 che all'art. 1 proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Atteso che spetta al sottoscritto adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 11, co. 3 lett. e) della L.R. 3 settembre 2002 n. 30 e dell'art. 12, co. 4, lett. g) dello Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prorogare la durata degli incarichi professionali citati in premessa di 30 giorni naturali e consecutivi, cosicché gli incarichi in oggetto avranno la durata di 90 giorni dalla sottoscrizione dei relativi disciplinari.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Fabrizio Urbani

